

Lo scudo fiscale va riformato così

DI ANTONIO MARTINO*

Uno dei temi caldi sul fronte fiscale riguarda l'adozione di una nuova edizione della procedura di collaborazione volontaria, più comunemente nota come Voluntary Disclosure (VD). L'adozione della procedura di Collaborazione volontaria - previa adeguata «manutenzione» e provvedendo a istituzionalizzarla addirittura in via strutturale - appare necessaria (se non doverosa) per sostituire l'istituto del ravvedimento operoso, considerati i gravi rischi di strumentalizzazione che tale istituto implica. In altre parole, con il ravvedimento, il contribuente si può «permettere» una resipiscenza parziale su fatti di evasione che solamente quando gliene verrà chiesto conto (semmai ciò avverrà) egli sarà chiamato a declinare più compiutamente. L'esigenza di sostituire il ravvedimento operoso con la procedura di VD appare più chiara rispondendo al seguente quesito: qualora un contribuente avesse qualcosa «da nascondere», potendo scegliere, opterà per il ravvedimento o per la VD?

Secondo il mio personale punto di vista sceglierà la prima opzione. Non fosse altro perché in tale modo si risparmia l'onere di ricercare un professionista compiacente che gli prepari, col rischio di andare ad incrementare la popolazione carceraria in caso di mendacio, una relazione accompagnatoria alla procedura di VD che, per quanto fantasiosa, deve essere in grado di superare, in primo luogo, l'attento vaglio ed un contraddittorio con un funzionario dell'amministrazione finanziaria e poi quello di una Procura della Repubblica che, in caso di reato tributario, dovrà dichiarare di non doversi procedere sul caso.

Di contro, optando per il ravvedimento è sufficiente presentare una dichiarazione integrativa, pagare le imposte sui redditi che si decide di far emergere e nel caso, invero assai remoto, in cui si venga controllati fornire le spiegazioni limitatamente agli imponibili emersi per uscire indenni dall'accertamento e, se attivato, dal relativo procedimento penale.

Si potrebbe obiettare che il ravvedimento ha il pregio di un «basso costo» anche per l'amministrazione, consente all'Erario un incasso immediato e può essere attivato anche quando l'accesso alla VD, secondo la passata edizione, sarebbe precluso. Formulando una procedura di VD con regole meno farraginose delle precedenti ma sempre incentrandola sul contraddittorio e sulla completezza, prevedendo versamenti in conto anticipo ed effetti premiali differenziati a seconda del momento di presentazione, il gap sarebbe colmato peraltro garantendo all'amministrazione di potere usufruire di un notevole bagaglio informativo, utile per la lotta all'evasione. Inoltre, la VD potrebbe essere attivata anche per regolarizzare i casi di omessa dichiarazione che allo stato l'istituto del ravvedimento, non si sa per quale ricondita regione, non permette di sanare. Da ultimo, non si può sottacere che nella VD, implicando necessariamente l'intervento di un professionista e sovente di almeno un intermediario finanziario, l'operazione di emersione viene più volte sottoposta al rigoroso e collaudato presidio antiriciclaggio che nei casi di sospetto prevede l'immediata attivazione della Guardia di Finanza per gli opportuni accertamenti. (riproduzione riservata)

*counsel Dla Piper

